

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello motivato ex art. 434 c.p.c. come novellato: bisogna seguire uno schema formulare

L'art. 434 c.p.c., come novellato, impone oggi all'appellante l'adozione di una sorta di "schema formulare" in base al quale è suo onere, a pena di inammissibilità, non solo indicare le parti della pronuncia che si intendono appellare, ma anche:

- I) collegare a queste parti una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi;
- II) indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 14.07.2016

...omissis...

A) L'appello principale è inammissibile per carenza dei requisiti di forma-sostanza richiesti dall'art. 434 c.p.c. : invero l'atto in parola, depositato il

30/5/2015, risulta regolato da detta norma e dall'omologo art. 342 c.p.c. , come novellati dall'art.54 D.L. n. 83 del 2012 , conv. in L. n. 134 del 2012 .

E' noto che tale riforma impone oggi all'appellante l'adozione di una sorta di "schema formulare" in base al quale è suo onere, a pena di inammissibilità, non solo indicare le parti della pronuncia che si intendono appellare, ma anche: I) collegare a queste parti una richiesta di modifica della ricostruzione del fatto in termini alternativi; II) indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nel caso di specie l'appellante, producendo un ricorso in appello circoscritto alle censure sopra riportate, ha omesso di aggredire in modo specifico (id est offrendo una puntuale ricostruzione alternativa dei fatti e indicando le norme di legge violate e la loro incidenza sulla decisione) la sentenza di primo grado nelle parti contestate.

Si fa particolare riferimento alle parti in cui: 1) il primo giudice ha circoscritto la figura del collaboratore fisso, secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 2 del CCN del lavoro giornalistico: sul punto l'appellante si è limitato a rivisitare la prova per testi assunta in primo grado, ritenendo, in termini meramente assertivi, di poterne desumere la carenza nella prestazione del M. dei caratteri propri della predetta figura professionale, opinando un difetto di disponibilità del lavoratore rispetto alle esigenze del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra, senza in alcun modo considerare l'incidenza della peculiare cadenza di pubblicazione del periodico "Il Lucano Magazine", soltanto mensile;; 2) il primo giudice ha escluso rilevanza alla dichiarazione scritta del 17/3/2010, di cessione gratuita del diritto di pubblicare gli articoli, per genericità della stessa: sul punto l'appellante non ha minimamente confutato detta valutazione del giudice sul significato della dichiarazione ai fini del riconoscimento del rapporto a titolo oneroso di collaborazione fissa; 3) il primo giudice ha determinato la retribuzione spettante prendendo a parametro i compensi minimi stabiliti dal CCNL: sul tema la contestazione del quantum operata dall'appellante risulta assolutamente generica.

Orbene, la c.d. riforma dell'appello ha vieppiù sottolineato la natura di detto mezzo di impugnazione quale revisio prioris instantiae, piuttosto che quale iudicium novum, imponendo alla parte l'adozione di una tecnica predeterminata, formulare, poiché quegli stessi specifici motivi non devono essere ricercati dal giudice nel corpo dell'atto di gravame ma devono essere veicolati secondo uno schema predeterminato, in cui siano sinteticamente e precisamente evidenziate le parti della sentenza censurate, nonché gli errori commessi nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della prova o nell'applicazione delle norme di diritto, e venga formulata la proposta di decisione alternativa della controversia.

Quanto già evidenziato innanzi a proposito delle censure formulate dalla società è sufficiente a far ritenere l'atto di appello privo di quei requisiti di forma-sostanza oggi richiesti dalla legge a pena di inammissibilità, perché, come in passato il processo per formulas di memoria romanistica, così oggi l'appellante deve specificamente: a) indicare le parti della sentenza ritenute

errate; b) censurare specificamente la ricostruzione in fatto sulla base della prova; c) dedurre altrettanto specificamente l'errata applicazione delle norme di diritto; d) proporre la soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.

In altre parole, non basta denunciare i vizi e concludere con la domanda di riforma ma è doveroso creare il collegamento tra il testo esistente e quello ritenuto come esito consequenziale del giudizio, come se la preziosità del giudizio di appello (ma non diversi sono gli oneri di prospettazione, allegazione e deduzione per l'attore in primo grado ed il filtro di ammissibilità in cassazione unitamente al rigore nella formulazione degli atti) imponga alla parte un particolare momento di riflessione, che la spinga a verificare concretamente quanto la soluzione desiderata possa approssimarsi alla soluzione possibile in base alle risultanze processuali.

In conclusione, può affermarsi che è ormai individuabile nel nostro sistema processuale (sin dal giudizio di primo grado, attraverso i requisiti di forma degli atti di parte a pena di nullità ed il sistema delle preclusioni) un preciso dovere per le parti di rispettare i canoni della precisione, della puntualità e della sinteticità espositiva nonché della chiarezza della domanda rivolta al giudice, così perseguendosi l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. -nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU-, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. Sez. II, sent. n. 11199 del 4 luglio 2012).

L'appello proposto dalla società Lddddd non risponde a questi canoni e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è superfluo rammentare che si tratta di vizio, quello dell'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dalla controparte (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 8771 del 13/04/2010).

B) Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. , alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale consegue la perdita di efficacia dell'appello incidentale proposto da dddddd trattandosi di un appello incidentale tardivo (sentenza di primo grado depositata il 26/3/2015; termine lungo semestrale per l'appello già decorso alla data del 16/2/2016, di deposito della memoria di costituzione con appello incidentale).

C) Stanti le declaratorie in rito vicendevolmente sfavorevoli, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per soccombenza reciproca.

Sussistono, in ogni caso, le condizioni per dichiarare l'appellante principale tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 30/5/2015 da L.E. srl nei confronti di ddd nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria di costituzione del 16/2/2016, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Potenza nr. 204/15 del 26/3/2015, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello principale;
- 2) dichiara inefficace l'appello incidentale;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado;
- 4) dichiara l'appellante principale tenuta al pagamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Potenza, il 3 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.